

nella dichiarazione della contestabilità od incontestabilità, potrebbe, in certo modo, trovare analogia nell'istituto che presso la Cassazione di Francia esercita la sezione così detta dei ricorsi. In quella sede giudiziaria si presentano i ricorsi, al modo stesso come si presentano innanzi la nostra Giunta le proteste contro un'elezione. La sezione li esamina e ne dichiara l'ammissibilità o meno. Nel primo caso è aperto l'adito alla discussione del merito; nel secondo, il procedimento finisce là.

Ora che cosa importa la dichiarazione della Giunta di passare alla convalidazione, senza arrestarsi alle proteste che furono presentate? Non altro che questo: un giudizio definitivo quanto all'ammissibilità delle proteste. Ma a chi verrebbe in mente di dire, se la Cassazione di Francia, giudicando se fosse possibile con numero pari, si dividesse esattamente nella sezione di ricorso, sulla questione di ammissibilità, che esso dovrebbe ritenersi ammissibile? Io francamente non intendo; e non lo può intendere chiunque abbia qualche dimestichezza con le discipline giuridiche.

È l'attore in tutti i casi quello che deve provare; col convenuto sta la presunzione della legittimità della posizione attaccata.

In un'elezione questa presunzione sta a favore dell'eletto, e sta contro i protestanti la presunzione contraria. Per conseguenza, quando contro l'eletto non sia raggiunta la certezza del fatto che distrugge la presunzione, questa rimane ed assicura all'eletto la sua posizione.

Or questo appunto si verifica nel caso in cui otto votanti abbiano opinato per l'incontestabilità ed otto in senso opposto. I voti dei primi prevalgono su quelli dei secondi perchè a quelli s'associa la presunzione della legittimità, nascente dal possesso di stato.

Poniamo dunque fosse vero che, per l'elezione di Sulmona, otto componenti della Giunta avessero votato per la convalidazione, questi otto non sarebbero distrutti dagli otto contrari che non avrebbero elevato a certezza il fatto capace di annullare la presunzione legale.

Parmi per ciò che bene siasi avvisata la Giunta delle elezioni, movendo dal punto di vista della procedura parlamentare, a portare l'elezione davanti alla Camera, come incontestata, anche se si è verificata la parità.

Prego quindi la Camera, senza soffermarsi

alla proposta dell'onorevole Lazzaro, di dare atto alla Giunta della comunicazione fatta intorno alla incontestabilità dell'elezione dell'onorevole De Amicis.

**Fortis**, *presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta delle elezioni.

**Fortis**, *presidente della Giunta delle elezioni*. La dichiarazione che debbo fare è questa: che veramente la deliberazione fu presa a parità di voti, otto contro otto, con due astenuti, di cui uno per ragioni di affinità, l'altro perchè sopraggiunto quando la discussione era già inoltrata.

Pregherai poi l'onorevole presidente della Camera di volere, dato che sorgesse discussione anche sulla validità di questa elezione, tener distinta la discussione di procedura da quella di merito.

**Presidente**. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

**Campi**. Io trovo molto opportuna la distinzione suggerita dall'onorevole presidente della Giunta delle elezioni, tra la discussione sulla procedura e quella sul merito.

Sembra anche a me che la Camera potrebbe discuterne il merito, dopo aver risolto la questione di procedura, ed è su questa unicamente che io intendo di dire pochissime parole.

Dichiaro anzitutto che appartengo, non dirò alla minoranza della Giunta, ma a quella metà della Giunta, la quale aveva votato perchè l'elezione del collegio di Sulmona fosse dichiarata contestata.

La Giunta ha ritenuto che sul quesito: se una elezione debba convalidarsi o debba esser dichiarata contestata, la parità di voti debba considerarsi in favore della convalidazione. Questa fu infatti l'opinione della Giunta, opinione fondata sull'articolo 25 del regolamento della Camera; ma io prego la Camera di voler considerare che vi è un'altra disposizione della quale si deve tener conto. È l'articolo 12 del regolamento interno della Giunta delle elezioni, nel quale si legge quanto segue:

« Trattandosi di elezioni senza protesta (ed è su queste parole, che io richiamo l'attenzione della Camera) la Giunta in seduta pubblica pronuncerà il suo avviso sovra di esse, e ne darà partecipazione alla Camera. »

Sembrirebbe dunque a primo aspetto che